



**COMUNE DI
VILLA CASTELLI**
Prov. di Brindisi
C.F. 00205780745

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Municipio, 1 – cap 72029
Tel. 0831/869211

PEC: comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it



Prot. 3554 del 02/04/2020

Oggetto: Misura per la prevenzione, il contrasto il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in ambito necroscopico. INDICAZIONI OPERATIVE.

Al fine di informare tutti i soggetti a vario titolo interessati nella problematica in oggetto ed uniformare le procedure, si riportano le disposizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SISP – U.O.S.D. Epidemiologica dell'ASL di Brindisi con nota prot. n. 24024 del 25.03.2020, nella quale si viene a precisare quanto segue:

- Con riferimento alle attività di rilascio dei certificati di trasporto salma di cui all'allegato a.1 del Regolamento Regionale n. 8/2015, le attività sono temporaneamente sospese disponendo che al deceduto siano effettuati gli accertamenti di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento negli ambiti ospedalieri e che la cassa sia sigillata per il successivo trasporto all'esterno. Pertanto, i trasporti di salma previsti dall'art. 10 della L.R. n. 34/2008 risultano sospesi a prescindere dalla causa del decesso, in linea con la previsione dell'ultimo capoverso del comma 1 del citato articolo, che recita: *"Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica"*;
- ai sensi del D.P.C.M. 8.03.2020 **"sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri"**;

Per tutti i decessi avvenuti in casa, la salma non può essere trasportata in nessun luogo per l'osservanza di quanto previsto dall'art. del DPR 285/90 (*"Periodo di osservazione dei cadaveri"*). Il sindaco acquisita la certificazione del medico necroscopo, autorizza il trasporto del cadavere e rilascia il nulla osta alla sepoltura.

Con riferimento, infine, alla gestione di salme e/o cadaveri COVID-19 positivi o sospetti infetti COVID-19, si precisa che:

- se il soggetto è accertato COVID-19 positivo ricorrono le disposizioni previste dall'art. 10 del DPR 285/90 *"Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva...., o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore"*;
- nell'eventualità in cui non si abbia certezza della positività al COVID-19, ma il solo sospetto, il Medico di Sanità Pubblica ove ne ravvisasse la necessità, dispone il tampone sul cadavere e sempre ai sensi dell'art. 10 del DPR 285/90 *"...per altre ragioni speciali..."* propone al sindaco la riduzione del periodo di osservazione fino ad esecuzione del tampone.

Nelle due eventualità innanzi citate il cadavere, ai sensi dell'art. 18 del DPR 285/90 *"deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante"* e il feretro, a cassa sigillata, prevista autorizzazione del competente servizio Comunale, deve essere trasportato presso il Cimitero.

Infine, in caso di decesso avvenuto a domicilio, la salma potrà essere vegliata solo dai conviventi e che sia da escludere, categoricamente, la visita di terzi con conseguente affollamento dell'ambiente confinato ancor più non rientrante tra le situazioni di necessità previste dal DPCM del 22.03.2020.

La presente verrà pubblicata all'albo Pretorio e sulla home page del sito istituzionale per consentirne la massima diffusione a livello locale.

Il Sindaco
f.to Giovanni BARLETTA